



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA**  
- PRIMA SEZIONE CIVILE -  
*SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO*  
*E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ■■■■■■■■■■  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. ■/2022 RG Lav. promossa da:

■  
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv. BURLA GIOVANNI,  
BURLA BARBARA; BURLA TITO e domiciliata presso lo studio professionale  
del difensore in Vicenza

**ricorrente**

**contro**

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI**

Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ■■■■■■■■■■ e  
domiciliata presso lo studio professionale dell'avv. ■■■■■■■■■■ in  
Vicenza

**conclusioni** : come precisate nel corso dell'udienza in data ■/■/2022.

**Oggetto** : Ripetizione di indebito.

**motivazione**

- Il ricorrente, iscritto alla Cassa Previdenziale convenuta e percettore di pensione dal 2011, lamenta l'illegittimità delle trattenute, operate mensilmente dalla C.N.P.A.D.C. sui ratei spettanti, a titolo di contributo di solidarietà, introdotto in applicazione dell'art. 22 del regolamento della

C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14/07/2004, e successivamente prorogato.

- Sostiene il ricorrente che con le citate norme regolamentari sia stato leso il suo diritto a percepire il rateo di pensione nella misura determinata secondo i parametri in vigore, con atto unilaterale violativo della riserva di legge, e che detta illegittimità non sia stata sanata dai successivi interventi legislativi in materia, come confermato da consolidata giurisprudenza di Cassazione e di merito.
- Rappresenta il ricorrente che, sulla base di tali ragioni, ha proposto ricorso contro la convenuta nel ■■■■ 2021, ottenendo l'accertamento del suo diritto e la condanna della CNPADC al pagamento di somma corrispondente a quanto trattenuto sui ratei di pensione sino al febbraio 2021. A seguito della pubblicazione della sentenza, la CNPADC ha provveduto al pagamento della somma oggetto di condanna ma ha reiterato, per i ratei di pensione corrisposti dal marzo 2021 in poi, ad operare il prelievo già dichiarato illegittimo.
- Chiede pertanto il ricorrente, che allega di aver diffidato all'adempimento la convenuta in data ■■■■/2022, l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico e la conseguente condanna di questa alla restituzione delle somme trattenute dal marzo 2021 al marzo 2022, pari ad euro ■■■■, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- Con memoria tempestivamente depositata, la convenuta si oppone all'accoglimento del ricorso, sostenendo, nel merito, l'infondatezza delle pretese azionate per essere state legittimamente operate le trattenute per contributo di solidarietà, ripercorrendo, con articolate argomentazioni, i mutamenti della normativa succedutisi negli anni.

Ritenuto che:

- Sulla questione in esame si è ripetutamente pronunciata la Suprema Corte, affermando l'illegittimità del contributo di solidarietà: si veda, tra le altre, la Sentenza n. 28054/2020, ove si legge: <<"*In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione,*

*atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018); Cassazione n. 603/2019 ha ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)"; sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore";>>. Nello stesso senso, le precedenti pronunce di legittimità n. 982/2019, 603/2019, 16814/2019 e 31875/2019.*

- A tali precedenti appare opportuno richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., non rilevandosi fondate ragioni per discostarsene.
- Infondata è altresì l'argomentazione di parte convenuta, proposta in via subordinata, per giustificare le trattenute nella misura di cui alle citate delibere della Cassa sulla base dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, per il periodo successivo all'entrata in vigore della disposizione. La norma, infatti, non specifica affatto che, tra le misure adottabili dagli enti previdenziali ai fini di assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche, possano includersi provvedimenti introduttivi di contributi di solidarietà (da applicarsi ex lege, nella misura dell'1%, per gli anni 2012-13, in caso di inerzia degli enti), e vale pertanto quanto già espresso nelle pronunce di legittimità citate in ordine alla necessità, per l'adozione degli stessi, della previsione legislativa. Inoltre la

citata disposizione prevede, quale presupposto per l'adozione delle misure, l'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (evidentemente con decorrenza della valutazione dalla data di entrata in vigore della norma). Detto presupposto (sussistente esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni) risulta solo genericamente allegato ma non supportato da documentazione che comprovi l'assunto.

- Deve pertanto essere affermata l'illegittimità del prelievo c.d. di solidarietà di cui all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.7.2004, poi reiterato con delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea dei delegati della CNPADC, nuovamente reiterato con la Delibera dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013 ed ulteriormente reiterato, ed esteso quindi al quinquennio 2019/2023, con delibera n. 10/2017.
- Da quanto sopra discende l'obbligo in capo alla Cassa convenuta di corresponsione al ricorrente dell'integrale rateo di pensione – senza quindi alcun prelievo solidaristico – e, da ciò, la condanna di essa al pagamento delle differenze pensionistiche per il periodo marzo 2021 - marzo 2022, nella misura, non contestata, indicata in ricorso, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 16 c. 6 L 412/91.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:

- dichiara l'illegittimità della trattenuta operata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti sul trattamento di pensione erogato a favore del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale e dell'art. 29 del Regolamento Unitario;

- per l'effetto, condanna Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro ■■■■■, corrispondente alle somme trattenute dal marzo 2021 al marzo 2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della trattenuta al saldo;
- condanna la convenuta Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in € ■■■■■, di cui €. ■■■■■ per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).

Vicenza, ■■/■■/2022.

Il Giudice  
dott. ■■■■■ ■■■■■